

DICHIARAZIONE IVA – AZIENDE AGRICOLE

- Regimi Iva in agricoltura
- Comunicazioni di opzioni e di revoche
- Casi di esonero
- Quadri da compilare per gli agricoltori

REGIME SPECIALE

Art. 34 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Previsto dall'**articolo 34, comma 1, D.P.R. 633/72** è il regime naturale di chi svolge l'attività agricola qualora siano verificati i requisiti soggettivi e oggettivi. Il **requisito soggettivo** è verificato se si è imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135, cod. civ. e il regime speciale si applica indipendentemente dalla struttura giuridica dell'impresa agricola sia essa una ditta individuale, una società semplice, una società di persone o di capitali, così come è indipendente dal volume d'affari realizzato.

E' "imprenditore agricolo" (art. 2135 del codice civile, così come modificato dall'articolo 1 del Dlgs n. 228/2001) chi esercita una delle seguenti attività:

- a. coltivazione del fondo
- b. selvicoltura
- c. allevamento di animali
- d. attività connesse alle precedenti

REGIME SPECIALE (segue)

Per quanto riguarda invece i **requisiti oggettivi** il regime speciale si applica solamente per le cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. 633/1972 che ricomprende anche qualche prodotto agricolo trasformato, derivante quindi da un'attività connessa.

In modo non esaustivo, a titolo di esempio, si riporta un estratto del contenuto della Tabella A:

Prodotti agricoli e ittici

- 1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);
- 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02 - 01.03 - 01.04);
- 3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05. ex 02.02);
- 4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi, destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex 01.06);
- 5) Segue...

REGIME SPECIALE (segue)

Il regime speciale è caratterizzato dal fatto che l'Iva sugli acquisti è totalmente indetraibile ma in sede di liquidazione si determina l'Iva a credito applicando all'imponibile delle vendite di prodotti agricoli le percentuali di compensazione di cui alla Tabella A, Parte I del D.P.R. 633/1972.

Per contro sulle vendite si applica sempre in fattura l'Iva con l'aliquota edittale prevista per il prodotto ceduto

Le percentuali di compensazione, individuate inizialmente dal Dm del 12/05/1992 e dal successivo decreto interministeriale del 30/12/1997, sono state rideterminate dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/12/2005, il quale ha rideterminato per alcuni prodotti agricoli le percentuali di compensazione. Verificare sempre successive modifiche.

REGIME SPECIALE (segue)

Esempio 1:

L'Azienda agricola Alfa ha venduto polli per un imponibile di 10.000 euro con aliquota Iva 10%. Questo prodotto ha una percentuale di compensazione pari al 7,50%.

Alfa, in sede di liquidazione procederà nel seguente modo:

$$\text{Iva a debito} = 10.000 \times 10,00\% = 1.000$$

$$\text{Iva a credito} = 10.000 \times 7,50\% = 750$$

$$\text{Iva a debito V/Erario} = 1.000 - 750,00 = 250$$

REGIME SPECIALE (segue)

Esempio 2:

L'Azienda agricola Beta ha venduto vino per un imponibile di 10.00 euro con aliquota Iva 22%. Questo prodotto ha una percentuale di compensazione pari al 12,30%.

Beta, in sede di liquidazione procederà nel seguente modo:

$$\text{Iva a debito} = 1.000 \times 22\% = 220$$

$$\text{Iva a credito} = 1.000 \times 12,30\% = 123$$

$$\text{Iva a debito V/Erario} = 220 - 123 = 97$$

REGIME SPECIALE ATTIVITA' CONNESSE

Art. 34 bis D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

1. Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, **l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare**, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.

REGIME SPECIALE ATTIVITA' CONNESSE (segue)

Esempio- attività di agriturismo (attività connessa)

Totale corrispettivi: 2.000 euro (comprensivi di Iva al 10%)

Iva su vendite : 182 euro

detrazione forfetaria 50% = $182 \times 50\% = 91$ euro

Iva da versare : 91 euro

Non si tiene pertanto conto dell'Iva sugli acquisti ma di una detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

La stessa regola si applica alle attività di Enoturismo e Oleoturismo.

REGIME DI ESONERO

È il regime riservato agli imprenditori agricoli che nell'anno precedente hanno conseguito un volume d'affari non superiore a 7.000 euro costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. 633/1972. Chi rientra nel regime di esonero non deve liquidare l'imposta né procedere al versamento della stessa, non deve tenere nessun tipo di contabilità se non numerare le fatture di acquisto e, con riferimento alle vendite, i soggetti cessionari o committenti di imprenditori agricoli in regime di esonero devono emettere autofattura per gli acquisti da loro effettuati.

REGIME DI ESONERO (segue)

Su tale documento devono applicare un'aliquota Iva pari alla percentuale di compensazione applicabile al prodotto agricolo acquistato e una copia dell'autofattura deve essere rilasciata all'agricoltore cedente che ha l'obbligo di numerarla e conservarla. Normalmente la fuoriuscita da tale regime non è tanto legata a una valutazione di pianificazione fiscale ma al fatto che nell'anno precedente si è superata la soglia di 7.000 euro di volume d'affari o non si è rispettato il rapporto dei 2/3 di cessioni di prodotti agricoli. È comunque chiaramente consentito in ogni caso fuoriuscirne per scelta.

REGIME ORDINARIO

Nel regime ordinario la liquidazione dell'IVA consiste in un calcolo che consente di determinare l'imposta da versare (se prevale l'IVA a debito) o da portare in diminuzione delle liquidazioni dei periodi successivi (se prevale l'IVA a credito).

I *valori* sulla cui base liquidare l'imposta sono ottenibili dal registro delle fatture emesse o dal *registro dei corrispettivi* (per l'IVA a debito) e dal *registro delle fatture d'acquisto* (per l'IVA a credito), con riguardo al momento dell'esigibilità dell'imposta; infatti si considerano di competenza dei singoli mesi o trimestri solo le operazioni esigibili nel periodo considerato.

La liquidazione può avere periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume d'affari del contribuente

ESERCIZIO OPZIONE O REVOCA

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA - QUADRO VO RIGO VO3

MODELLO IVA 2021
Periodo d'imposta 2020

MA
Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

--	--	--

Mod. N.

--	--	--

QUADRO VO COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI E REVOCHE Sez. 1 - Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto	VO1 Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1	<input type="checkbox"/>			
	VO2 LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
	AGRICOLTURA - Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Rinuncia	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO3	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	3	<input type="checkbox"/>	Revoca	4	<input type="checkbox"/>
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5	<input type="checkbox"/>	Revoca	6	<input type="checkbox"/>

ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER REGIME ORDINARIO/REVOCA (SEGUE)

VO3	AGRICOLTURA				
	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	<input type="checkbox"/>		Rinuncia	1 <input type="checkbox"/>
	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	<input type="checkbox"/>		Opzione	3 <input type="checkbox"/>
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	<input type="checkbox"/>		Opzione	5 <input type="checkbox"/>
				Revoca	2 <input type="checkbox"/>
				Revoca	4 <input type="checkbox"/>
				Revoca	6 <input type="checkbox"/>

Art. 34 comma 6 Rinuncia al regime di esonero

La casella 1 del rigo VO3 deve essere barrata dai produttori agricoli esonerati di cui al comma 6, dell'art. 34, cioè con volume d'affari non superiore a 7.000 euro, che hanno rinunciato- nel corso del periodo di imposta a cui si riferisce la dichiarazione IVA - all'esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, ad eccezione dell'obbligo di conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali.

La scelta vincola il contribuente fino a revoca e comunque per almeno un triennio.

La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che dal periodo di imposta a cui si riferisce la dichiarazione IVA hanno revocato la rinuncia al regime di esonero.

ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER REGIME ORDINARIO/REVOCA (SEGUE)

VO3	AGRICOLTURA				
	– Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati			Rinuncia	1 <input type="checkbox"/>
	– Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA			Opzione	3 <input type="checkbox"/>
	– Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA			Opzione	5 <input type="checkbox"/>
				Revoca	2 <input type="checkbox"/>
				Revoca	4 <input type="checkbox"/>
				Revoca	6 <input type="checkbox"/>

Art. 34, comma 11 Applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

La casella 3 del rigo VO3 deve essere barrata dai produttori agricoli che hanno applicato l'imposta nei modi ordinari a partire dal periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione IVA.

Detta opzione è consentita anche ai produttori agricoli esonerati i quali, se vogliono applicare l'imposta nei modi ordinari, devono contestualmente barrare anche la casella 1 (rinuncia al regime di esonero). **L'opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio.**

La casella 4 deve essere barrata dai contribuenti che hanno revocato, a partire dal periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione IVA l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER REGIME ORDINARIO/REVOCA (SEGUE)

VO3	AGRICOLTURA					
	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati			Rinuncia	1	<input type="checkbox"/>
	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA			Opzione	3	<input type="checkbox"/>
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA			Opzione	5	<input type="checkbox"/>
				Revoca	2	<input type="checkbox"/>
				Revoca	4	<input type="checkbox"/>
				Revoca	6	<input type="checkbox"/>

Art. 34-bis Applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

La casella 5 deve essere barrata dai produttori agricoli che, a partire dal periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione IVA, hanno applicato per le operazioni effettuate nell'ambito dell'attività di fornitura di servizi l'IVA nei modi ordinari in luogo del regime speciale previsto dall'art. 34-bis (attività connesse).

L'opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio.

La casella 6 deve essere barrata dai contribuenti che hanno revocato, a partire dal periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione IVA, l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

APPLICAZIONE CONTEMPORANEA REGIME IVA EX ART. 34 E ART. 34-BIS DPR 633/72

La contemporanea presenza del "regime speciale" previsto dall'articolo 34 e delle attività ricadenti nell'ambito applicativo dell'articolo 34-bis rende **obbligatoria la tenuta della contabilità separata**.

Vengono richiamate le istruzioni contabili già impartite con la circolare n. 3 del 17/1/2001. In sintesi, sono:

- a. fatturazione e annotazione, in separati registri, del passaggio dei beni dall'attività agricola a quelle ricadenti nell'ambito dell'articolo 34-bis
- b. detrazione dell'Iva proporzionalmente per la parte imputabile a ciascuna attività su acquisti di beni e servizi di uso promiscuo
- c. distinte liquidazioni e annotazioni periodiche Iva
- d. compilazione di distinti quadri di dichiarazione in cui indicare il volume d'affari e gli altri dati delle due attività.

Nel caso in cui le attività ex articolo 34-bis siano occasionali, si dovrà operare una annotazione separata delle suddette, determinando, quindi, la detrazione forfettizzata (pari al 50 per cento) in via autonoma.

APPLICAZIONE CONTEMPORANEA REGIME IVA EX ART. 34 E ART. 34-BIS DPR 633/72 (segue)

Compilazione della dichiarazione

L'adozione di contabilità separate comporta la compilazione da parte delle imprese agricole di due (o più) moduli per evidenziare distintamente i dati contabili relativi all'attività soggetta al regime speciale di cui all'art. 34 da quelli relativi all'attività soggetta al regime forfettario previsto dall'art. 34-bis.

Nella tabella che segue si forniscono chiarimenti sulle modalità di compilazione della dichiarazione da parte dei produttori agricoli che hanno applicato il regime speciale disciplinato dall'articolo 34-bis.

SEZIONE 3-C

Produttori agricoli che hanno applicato il regime speciale disciplinato dall'articolo 34-bis.

Attività esercitate	Modalità di compilazione della dichiarazione
Attività agricola in regime art. 34 Attività agricola connessa in regime art. 34-bis	Obbligo di adozione di contabilità separate 1 modulo attività agricola e compilazione sezione 3-B quadro VF 1 modulo attività agricola connessa e compilazione rigo VF30 casella 7
Attività agricola in regime ordinario su opzione Attività agricola connessa in regime art. 34-bis	Obbligo di adozione di contabilità separate 1 modulo attività agricola 1 modulo attività agricola connessa e compilazione rigo VF30 casella 7
Attività agricola in regime art. 34 Operazioni occasionali in regime art. 34-bis	Distinta annotazione delle operazioni in regime 34-bis 1 modulo comprendente sia i dati relativi all'attività agricola che i dati delle operazioni occasionali con applicazione dell'art. 34-bis attività agricola compilazione sezione 3-B quadro VF operazioni occasionali 34-bis compilazione rigo VF62
Attività agricola in regime ordinario su opzione Operazioni occasionali in regime art. 34-bis	Distinta annotazione delle operazioni in regime 34-bis 1 modulo comprendente sia i dati relativi all'attività agricola che i dati delle operazioni occasionali con applicazione dell'art.34-bis operazioni occasionali 34-bis compilazione rigo VF62

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA – compilazione quadri

Produttore Agricolo Vol. Aff. ≤ 7.000 euro cessioni agricole ≥ 2/3 Vol. Aff.	ESONERATO DALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE				
Produttore Agricolo esonerato che ha superato il limite di 1/3 per le operazioni diverse da quelle agricole	VE Sez. 1 Operazioni agricole con percentuali di compensazione	VE Sez. 2 Operazioni diverse con aliquote proprie	VF Acquisti registrati	VH NO	VF Sez. 3-B VF38 (da VE sez. 2) per operazioni diverse; VF53 detrazione spettante per operazioni indicate al VF38; da VF39 a VF50 (da VE sez. 1) VF54 detrazione IVA teorica
Produttore Agricolo Vol. Aff. > 7.000 euro (regime speciale ordinario)	VE Sez. 1 Conferimenti a cooperative con percentuali di compensazione	VE Sez. 2 Cessioni di prodotti agricoli ad aliquota propria. Operazioni diverse ad aliquote proprie	VF Acquisti registra- ti	VH SI	VF Sez. 3-B VF38 (da VE sez. 2) per operazioni diverse; VF53 detrazione spettante per operazioni indicate al VF38; VF39 a VF50 da VE sez. 1 e sez. 2 (per percentuali di compensazione corrispondenti) VF54 detrazione IVA teorica
Cooperative e altri soggetti di cui alle lett. b) e c) art. 34	VE Sez. 1 Conferimenti a consorzi con percentuali di compensazione	VE Sez. 2 Cessioni di prodotti agricoli ad aliquota propria. Operazioni diverse ad aliquote proprie	VF Acquisti registrati	VH SI	VF Sez. 3-B VF38 (da VE sez. 2) per operazioni diverse; VF53 detrazione spettante per operazioni indicate al VF38; VF39 a VF50 da VE sez. 1 e sez. 2 (per percentuali di compensazione corrispondenti) VF54 detrazione IVA teorica